

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1647

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(COLOMBO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993,
n. 451, recante proroga del comando del personale degli
enti pubblici trasformati in società per azioni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, si è data una prima provvisoria risposta al problema derivante dalla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici relativamente al personale di tali enti che presta servizio, in posizione di comando, presso amministrazioni pubbliche. Il Governo ebbe allora a chiarire che si trattava di un intervento urgente e necessario per garantire la continuità delle funzioni svolte presso tali amministrazioni da parte dei dipendenti degli enti, il rientro dei quali nelle società di appartenenza avrebbe evidenziato le carenze negli organici - anche relative a elevate professionalità tecniche - non colmabili nel breve o nel medio periodo.

Il Parlamento ha condiviso appieno l'impostazione della soluzione prospettata dal Governo convertendo senza modifiche il provvedimento che ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi fino al 16 luglio 1993 del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni in servizio presso le amministrazioni stesse in posizione di comando.

Il Governo si era allora impegnato ad affrontare in modo globale e definitivo il problema, riservandosi di approfondire la questione e di avanzare una proposta di soluzione per il personale comandato in servizio presso tutti i Ministeri. È stato possibile, però, nel breve termine fissato dal predetto decreto-legge, provvedere soltanto al personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente per il quale, in attesa della definizione dei procedimenti in corso volti all'inquadramento e al trasferimento nei ruoli organici del Ministero, è stato previsto il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 1994.

Per tutto il restante personale comandato presso gli altri Ministeri, le difficoltà incontrate per la ridefinizione degli organici, per l'espletamento della procedura di mobilità e per l'individuazione della corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità proprie di detto personale e quelle dell'ordinamento statale non hanno consentito di avviare le procedure per tempestivamente reclutare il personale necessario per coprire i posti disponibili negli organici.

Il Senato, in occasione della conversione del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, di soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, è tornato sul tema, con l'ordine del giorno 9.118-926.1, accolto come raccomandazione, col quale si impegnava il Governo a farsi carico dei problemi connessi alla scadenza del termine relativo al personale degli enti pubblici in comando presso le pubbliche amministrazioni.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 356, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, un provvedimento d'urgenza per disporre la proroga dei comandi e per dare avvio alle procedure per la definitiva soluzione del problema.

Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, del quale si chiede la conversione, è stata pertanto disposta la proroga fino al 31 marzo 1994 del termine fissato alle amministrazioni per continuare ad utilizzare il personale in posizione di comando.

Il provvedimento non è stato corredato dalla relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 451, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 225, e 10 settembre 1993, n. 356.

Decreto-legge 12 novembre 1993, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 1993.

**Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati
in società per azioni**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È differito al 31 marzo 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - GIUGNI - COLOMBO
- CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO